



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**AMBIENTE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 157 DEL 20/10/2025**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL'APERTO, PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - ANNI 2025-2026.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili.

**RICHIAMATI:**

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il d.lgs. n. 155 del 13.8.2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 836 del 6.6.2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9.6.2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

**CONSIDERATO che:**

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (art. 92) e il d.m. 25.02.2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13.3.2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16.9.2024 (convertito con legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- con deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377 del 15.4.2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito P.R.T.R.A.).

**DATO ATTO che:**

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (di seguito C.I.S.) del 4.6.2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di

monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo, anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/mc della concentrazione di PM10;
  - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/mc della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
  - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/mc della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è quella denominata “San Donà di Piave”;
  - ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, di cui il Comune darà evidenza mediante aggiornamento della pagina web dedicata sul sito internet istituzionale;
  - l’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

CONSIDERATO che, nelle date 2.7.2025 e 18.9.2025, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (di seguito T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025, in particolare è stata presentata una dettagliata illustrazione delle misure di competenza dei Comuni, ai sensi dell’aggiornamento del P.R.T.R.A. di cui alla deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377/2025, tenuto conto dei diversi ambiti d’intervento: energetico, trasporti, agricoltura e zootecnia, produttivo.

PRESO ATTO che, in occasione del T.T.Z. del 18.9.2025, si è appreso che, relativamente alle misure in ambito energetico inerenti ai “falò tradizionali, barbecue e fuochi d’artificio” sarà avviato un confronto con ARPAV per tramite del T.T.Z. che raccoglierà le proposte delle singole amministrazioni, pertanto il numero e le dimensioni dei falò tradizionali saranno definite al termine della consultazione.

DATO ATTO che, con deliberazione di giunta comunale n. 253 del 01/10/2024, il Comune di Jesolo aveva aderito al pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, di cui alle con D.G.R. n. 786 del 12/07/2024, di estensione della validità delle misure di divieto e limitazione di cui alla D.G.R. n. 238/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, recante le misure temporanee omogenee di contenimento degli inquinanti atmosferici nei settori sopra citati, disponendo l’adozione di specifici provvedimenti in ambito locale dal 1° ottobre al 30 aprile, periodo di maggior criticità per gli inquinanti atmosferici, fino all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 269 del 09/10/2025 con cui l’amministrazione comunale ha preso atto delle misure del P.R.T.R.A. approvato con deliberazione di giunta regionale n. 377 del 15.4.2025 per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da applicare sul territorio comunale nella prossima stagione invernale, con orizzonte dal 1.10.2025, demandandone l’attuazione mediante atti posti in essere dal dirigente del settore di competenza.

RICHIAMATE altresì le ordinanze n. 116 del 19.10.2022, n. 186 del 20.12.2023 e n. 160 del 7.10.2024 che hanno disposto l’applicazione sul territorio comunale delle misure di limitazione all’utilizzo degli impianti termici, divieto di combustione e di spandimento di liquami zootecnici, mirate al contenimento degli inquinanti atmosferici, nelle rispettive stagioni invernali, con periodo di efficacia fino al 30.4.2025.

VISTI:

- il decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo n. 155 del 13.8.2010 “Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- il d.p.r. n. 74 del 16.4.2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 152/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”;
- il d.m. n. 186 del 7.11.2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l’art. 33 della legge regionale n. 33 del 16.4.1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- la deliberazione di giunta regionale n. 122 del 10.2.2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del d.lgs. n. 152/2006.”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 377 del 15.4.2025;
- la deliberazione di giunta comunale n. 269 del 09/10/2025;
- lo Statuto del Comune di Jesolo.

tutto ciò premesso,

## ORDINA

sulla base dei livelli di allerta attivati dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

### **A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione  
del presente provvedimento ed il 30 aprile 2026**

#### **In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**A1.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

#### **In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**A3.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

### **TUTTO L'ANNO**

**A5.** Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

**A6.** Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza  $\leq$  a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm<sup>3</sup>;
- i generatori di potenza  $>$  a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm<sup>3</sup>.

**A7.** Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.

## **B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO**

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione  
del presente provvedimento ed il 30 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**B1.** Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 18.

**B.2** L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre metri steri, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

**B3.** I barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) afferenti ad attività economiche non sono ammessi.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

**In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**B4.** Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

**C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI**

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione  
del presente provvedimento ed il 30 aprile 2026**

**C1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (*ex* art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

**D. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI**

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione  
del presente provvedimento ed il 15 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**D1.** Obbligo di interrimento di concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

**In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**D2.** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

**Il presente provvedimento ha validità dalla data di pubblicazione al 30.9.2026, salvo quanto sopra diversamente disciplinato.**

**SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

**DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line fino al 30 settembre 2026 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso in copia:

- alla Città metropolitana di Venezia - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 - Veneto Orientale;
- al Corpo di Polizia Locale - Sede, per i controlli di competenza;

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.